

## INDICE

### INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMAZIONE

L'identità digitale: dalle nuove frontiere del Sistema Pubblico di Identificazione (SPID) alle problematiche legate al web, VALENTINA AMENTA, ADRIANA LAZZARONI, LAURA ABBA

Obblighi e responsabilità nell'utilizzo del documento informatico, ANDREA BRANCA

Informazione online, sequestro e responsabilità, SILVIA MARTINELLI

### PRIVACY E DATA PROTECTION

La sentenza "Google Spain" e l'interpretazione del diritto: alcune considerazioni, LUCA PELLICCIOLI

### CRIMINI INFORMATICI

Libertà d'espressione in rete e tutela penale della reputazione digitale, DONATO LA MUSCATELLA

Prevention and fight against cybercrime: the ILLbuster project, ANDREA ROSSETTI, ROBERTA CASIRAGHI, GIUSEPPE VACIAGO, STEFANO RICCI, EDOARDO COLZANI

### INVESTIGAZIONI DIGITALI

L'insostenibile leggerezza della proprietà industriale: gli *spaghetti description* dell'informatica forense nel processo, DONATO EUGENIO CACCAVELLA

# L'identità digitale: dalle nuove frontiere del Sistema Pubblico di Identificazione (SPID) alle problematiche legate al *web*

VALENTINA AMENTA<sup>1</sup>, ADRIANA LAZZARONI<sup>2</sup>, LAURA ABBA<sup>3</sup>

*“Prima che ci partiamo dal ragionamento del veder l'immagine pendent nell'aria, insegnaremo come si possa fare che veggiamo le imagini pendent nell'aria di qualsivoglia cosa; il che cosa mirabile più di tutte le meravigliose, principalmente, senza specchio, e senza l'oggetto visibile [...] Ma diciamolo... come si veda un'immagine nell'aria in mezzo una camera, che non si veda lo specchio, nè l'oggetto della cosa visibile, e camminando intorno intorno vedrai l'immagine da tutte le parti.”*

*Giovan Battista Della Porta, 1589.*

SOMMARIO: 1. Premesse sistematiche. – 2. L'identità digitale: le nuove frontiere del sistema SPID. – 3. L'identità digitale nei social network. – 4. Conclusioni: dall'identità digitale al diritto all'oblio tra Vecchio e Nuovo Continente.

## *1. Premesse sistematiche*

Le riflessioni che seguiranno diventano una chiave di lettura importante in riferimento alla centralità dell'individuo nell'epoca delle reti e alle sue tutele. Se è vero che Internet si pone come il più grande strumento d'inclusione sociale, è anche vero che solleva inevitabilmente dei profili problematici in merito alla natura stessa dell'individuo. Si discute molto sulla commistione tra l'universo reale e quello virtuale, si cercano risposte a interrogativi complessi. Un “viaggio nel virtuale” porta alla formulazione di domande non solo centrate sulla rete in sé e per sé, ma soprattutto sull'idea di persona, oggi continuamente soggetta a mutamenti sociali, in cui gli spazi del virtuale non sembrano, come spesso invece si vuole affermare, una semplice sovrapposizione con il mondo reale, ma spazi intermedi nei quali è possibile costruire forme di relazionalità.

L'utilizzo della rete e delle varie applicazioni è in grado di determinare un ampliamento e una errata percezione dei confini del *Se*. Presi nel vortice dei rapporti sociali, dividiamo disperatamente la nostra limitata attenzione, concedendo frammenti della nostra coscienza a ogni cosa o persona che richieda il nostro tempo. Nel farlo, rischiamo di perdere pian piano nella rete la nostra identità.

Internet è stata celebrata come il luogo utopico di uno spazio sociale dove età, genere ed etnia risulterebbero infinitamente riscrivibili, consentendo al soggetto di sperimentare forme post-moderne d'identità fluida e multipla. Nel *social web*, dove i processi sociali si articolano proprio sulla rete, gli utenti hanno la possibilità di esprimersi e di esporsi.

Se l'uso della rete era legato, tempo fa, alla consultazione dei siti web per acquisire informazioni, ora l'approccio comune sta radicalmente mutando: Internet non si presenta più come un agglomerato di siti

---

<sup>1</sup> Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia e Assegnista di ricerca presso l'Istituto di Informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (IIT-CNR) per le tematiche della *Internet Governance*.

<sup>2</sup> Esperta di *Internet Governance* dell'Istituto di Informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (IIT-CNR).

<sup>3</sup> Esperta di *Internet Governance* dell'Istituto di Informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (IIT-CNR).

web indipendenti tra loro, ma va considerato come l'insieme delle capacità tecnologiche raggiunte dall'uomo nel campo della diffusione e della condivisione delle informazioni, e del sapere in generale. Possiamo guardare alla Rete come a un ambiente che permette di sperimentare nuove forme di contatto, di relazione e di espressione personale, quali i *social network*, che sono divenuti non semplici spiagge per turisti curiosi di passaggio, ma *habitat* in espansione<sup>4</sup>.

I *digital media*, così, sono divenuti contesti di fruizione d'informazione, come spazi alternativi alla realtà quotidiana per momenti di svago e tempo libero. Il loro avvento ha ridefinito i concetti di spazio e tempo e, di riflesso, hanno toccato l'essenza stessa dell'individuo: l'identità. L'identità già per sua natura è articolata e lo diviene sempre più negli ambienti digitali, che oltre a ridurre le distanze fisiche e comunicative, generano relazioni che non sono più solo fondate sul rapporto *face to face*. Tanto l'uomo preistorico quanto il *civis* hanno sempre forgiato la propria identità sociale rispetto al gruppo in cui vivevano: la comunità parentale, la famiglia, la città, la nazione. L'identità, per l'uomo pre-globale, è data dal rapporto con i vicini, con le persone dello stesso luogo; per l'uomo "globale" il rapporto con il vicino ha una capacità formativa della propria identità non maggiore di quella posseduta con le persone lontane<sup>5</sup>.

*Facebook*, *Twitter*, *Youtube* hanno introdotto un nuovo modo di concepire l'identità, non intesa più solo come il senso e la consapevolezza di sé, ossia come entità distinta dalle altre e continua nel tempo, ma come *cybersocialità*, dove i gruppi sociali digitali ai quali il singolo appartiene costituiscono, per così dire, un sistema di coordinate tale per cui ogni coordinata nuova che si aggiunge lo determina in maniera più precisa e inequivocabile.

Se prendiamo in considerazione *Second Life*, è un mondo virtuale dove chiunque può costruirsi una seconda vita, scegliendo il proprio nome, il sesso, l'immagine di sé attraverso la costruzione dell'aspetto fisico. Questo *social network* è un ambiente virtuale al quale possono accedere contemporaneamente migliaia di utenti differenti che dispongono di un *Avatar*, ossia di un'identità rappresentata sullo schermo da un personaggio. L'*Avatar* ha la possibilità e l'opportunità di costruire un nuovo impianto comunicativo e relazionale indipendentemente dalla sua provenienza e dalla sua personalità reale ma ha, al tempo stesso, uno spazio relazionale molto più ampio di quello che è abituato a vivere nel mondo reale della sua *first life*.

L'*Avatar* può, in alcuni casi, diventare una maschera da indossare e rimettere a posto quando l'interpretazione è conclusa, al pari di quanto teorizzato da Goffman nel 1969, secondo cui ognuno di noi quotidianamente recita la propria parte, inserito in un *frame*.

## 2. L'identità digitale: le nuove frontiere del sistema SPID

Nella nostra era, quella della rivoluzione digitale, un'interessante e nuova accezione della faticosa domanda potrebbe essere "Chi sono io sul web?".

I più cinici, quelli che nel primo caso risponderebbero che siamo per lo più acqua e altra materia, probabilmente direbbero che sul web non siamo altro che qualche *record* in un grande *database*, qualche *username*, qualche *password* e poco più. Tuttavia, queste affermazioni sono solo un'aggiunta alla lista delle "risposte insoddisfacenti". Allora quali potrebbero essere gli aspetti chiave per analizzare una questione così ampia, quale quella della nostra identità in Internet e le vulnerabilità a cui essa è soggetta?

L'identità digitale può essere vista come una medaglia a due facce:

- le credenziali che ognuno possiede: le credenziali possono essere molteplici e hanno differenti utilizzi. L'identità più semplice consiste in un identificativo dell'utente e una parola d'identificazione segreta (*password*).

---

<sup>4</sup> Nella letteratura italiana cfr. G. F. FERRARI, *Le libertà e i diritti*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G. F. FERRARI, *Diritto costituzionale comparato*, Laterza, Roma-Bari, 2011; S. BONFIGLIO, *Diritti fondamentali, territorio e partecipazione politica nella società della rete*, in F. ANTONELLI, E. ROSSI (a cura di), *Homo Dignus. Cittadinanza democratica e diritti in un mondo in trasformazione*, Wolters Kluwer, Milano-Padova, 2014.

<sup>5</sup> Cfr. D. RODRIK, *La globalizzazione intelligente*, Laterza, Roma-Bari, 2011; J. COHEN, C. F. SABEL, "Global democracy?", in *International Law and Politics*, n. 37, 2005, pp. 779 e ss; S. CASSESE, *Il diritto globale, Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Einaudi, Torino, 2009.

- chi è un individuo (identità): l'identità digitale è la rappresentazione virtuale dell'identità reale, che può essere usata durante interazioni elettroniche con persone o macchine.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, si deve sottolineare che un sistema di autenticazione dell'identità digitale deve prevedere le seguenti funzionalità:

- Autenticazione: in una transazione si deve provare che l'identità digitale presentata sia quella di chi si dice di essere.

- Autorizzazione o controllo d'accesso: in seguito alla verifica dell'autenticità della transazione, il sistema deve permettere o impedire l'accesso a informazioni private o a servizi legati all'utilizzo dell'identità digitale e dei relativi attributi associati.

- Riservatezza: in una transazione il sistema deve garantire, tramite meccanismo di crittazione, che i dati non siano intercettati e utilizzati da una terza parte.

- Integrità dei dati: i dati trasmessi da una sorgente nell'ambito di una transazione devono rimanere inalterati fino alla ricezione da parte del soggetto destinatario, così da prevenire perdite d'informazione legate sia ad azioni fraudolente che a danneggiamenti casuali.

- Prova della fonte: all'interno di una transazione è importante poter dimostrare quale sia la fonte che ha inviato i dati.

L'identità digitale, così ipotizzata, trova il suo fondamento nel Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID), nato con il "Decreto del Fare" del Governo di Enrico Letta<sup>6</sup>.

Il sistema SPID è costituito da un insieme aperto di soggetti pubblici e privati<sup>7</sup> che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni<sup>8</sup>.

L'avvio entro maggio 2015 del sistema SPID è una delle priorità indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le identità digitali sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal gestore dell'identità digitale, previa verifica dell'identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso. Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i gestori delle identità digitali individuano il responsabile delle attività di verifica dell'identità del soggetto richiedente<sup>9</sup>.

SPID è entrato, così, a far parte dei sistemi d'identificazione validi in tutta l'Unione Europea. Si tratta di un'innovazione che abbatte sia i confini territoriali, perché un cittadino italiano potrà utilizzare l'identità digitale per accedere a servizi ovunque nella UE (anche i cittadini dei paesi membri che per studio o lavoro si trovano in Italia potranno essere riconosciuti se dispongono di una identità digitale valida nel loro Paese d'origine), sia quelli contenutistici perché si configura come un *passaport* digitale, permettendo così al cittadino di comprare libri da *Amazon*, oggetti da *Ebay* e di eseguire comodamente le operazioni di *home-banking*. Si presenta come un sistema completamente smaterializzato, che non prevede il rilascio di una tessera fisica ed è decentralizzato: infatti non sarà lo Stato a rilasciare l'identità digitale ai suoi cittadini, come avviene oggi con passaporto e carta d'identità. Inoltre, il cittadino non avrà neppure l'obbligo di legge di dotarsi di SPID: lo farà se vorrà accedere ai servizi digitali della PA.

SPID non è rilasciato con la finalità di permettere atti dispositivi, ma di consentire l'accesso al sito. L'ente potrà richiedere sicurezze aggiuntive per certi tipi di atti che si andranno ad abbinare a una certa

---

<sup>6</sup> A lavorarci è stata l'"Unità di missione per l'attuazione dell'Agenda Digitale" di Francesco Caio, e poi, caduto Letta e decaduta la *task force* di Caio, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Dopo l'approvazione della Commissione europea, il decreto del 24 ottobre 2014 è stato adottato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 (cfr. <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid>). L'art. 64 del d.lgs n.82 del 2005 è stato modificato dall'art.17-ter del d.l. n.69, del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.69, del 9 agosto 2013

<sup>7</sup> Art. 3, comma 1, del DPCM dell'ottobre 2014, ha individuato i soggetti in: "soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono: a) i gestori dell'identità digitale; b) i gestori degli attributi qualificati; c) i fornitori di servizi; d) l'Agenzia; e) gli utenti".

<sup>8</sup> Art. 2, comma 2, del DPCM in esame sancisce che: "Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano".

<sup>9</sup> Cfr. Art. 7 DPCM in esame.

identità digitale. Ad esempio potrebbe richiedere a chi si presenta con l'identità digitale di confermare alcuni dati all'atto del primo accesso o di fornire una copia del documento d'identità o, ancora, effettuare una verifica di carta di credito/SMS. Il punto da tenere presente è che SPID non è un sistema dispositivo: con il solo SPID non si firma nulla. Di per sé SPID serve unicamente a consentire un facile accesso ai servizi da parte del titolare di una certa credenziale. Il sistema consente al sito che eroga il servizio di accertare che chi accede è il valido titolare di credenziali di accesso legittimo ed ha l'autorizzazione a navigare nel sito e utilizzare i dati informativi abbinati a quel profilo. Una volta conseguito l'accesso ai servizi vi potranno essere nell'ambito del sito crescenti livelli di sicurezza che consentiranno, progressivamente, di arrivare alla certezza univoca anche della provenienza di una determinata operazione.

Per ottenerla sarà necessario presentarsi fisicamente presso uno di quelli individuati come i gestori d'identità, ossia gli "*identity provider*", che dovranno fare un riconoscimento fisico della persona che richiede SPID. Si tratterà di una vera e propria associazione tra la mia identità reale, verificata con i tradizionali documenti di riconoscimento, e la mia identità digitale.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato un primo parere positivo sul decreto che istituisce SPID. Naturalmente, questo è un primo passo perché si è anche consapevoli dei risvolti problematici che potrebbero sorgere in merito alla protezione dei dati personali. Con SPID, gli *identity provider* avranno miliardi di dati sui cittadini. È vero che Poste, aziende di telefonia e banche li hanno già ora, ma con la digitalizzazione spinta di Pubbliche Amministrazioni e imprese, il volume dei dati crescerà in modo esponenziale e i rischi connessi alla riservatezza di questi dati aumenteranno.

### 3. L'identità digitale nei social network

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, ossia la rappresentazione virtuale dell'*Io* fisico, ci dobbiamo interrogare su quali potrebbero essere gli aspetti chiave per analizzare una questione così ampia e sfaccettata, quale potrebbe configurarsi la vulnerabilità della nostra identità in Internet e i risvolti che essa genera.

La problematica giuridica che si pone alla base dell'identità digitale di un individuo riguarda la sua tutela, ossia se esso sia un autonomo soggetto di diritto.

La separazione tra virtuale e reale si origina dal pregiudizio di vedere ambiente digitale e fisico come separati, come un bilanciamento "a somma zero" dove il tempo e l'energia spesi per un tipo di contatto vengono sottratti all'altro. Non esistono realtà materiali e digitali, bensì una sola realtà composta di atomi e bit.

In sostanza, una persona digitale è la rappresentazione digitale di un individuo reale, che può essere connessa a questo individuo reale e comprende una quantità sufficiente di dati (rilevanti) per essere usata, in uno specifico ambito e ai fini del suo utilizzo, come delega dell'individuo.

Un autore informato<sup>10</sup> ha individuato due tipi di identità digitale: quella *progettata*, che è quella creata dallo stesso individuo, che la trasferisce ad altri per mezzo di dati, e quella *imposta*, che è quella proiettata sulla persona per mezzo di dati, da agenzie esterne quali società commerciali o agenzie governative. Potremmo affermare, così, in definitiva che l'*identità digitale* comprende aspetti imprescindibili da noi: alcuni sono generici (la nostra natura di uomini), altri specifici (chi siamo, cosa facciamo ecc.) ed inoltre si completa con aspetti relativi al nostro modo di utilizzare il web e altri ad essi collegati, legati anche al funzionamento dell'infrastruttura.

In sostanza, una persona digitale è la rappresentazione digitale di un individuo reale, che può essere connessa a questo individuo reale e comprende una quantità sufficiente di dati (rilevanti) per essere usata, in uno specifico ambito e ai fini del suo utilizzo, come delega dell'individuo.

Dei casi pratici utili per far capire i termini del problema potrebbero essere due:

---

<sup>10</sup> Cfr. R. CLARKE, "The Digital Persona and its Application to Data Surveillance", in *The Information Society*, vol.10, n. 2, 1994, pp. 72-92. In merito cfr. A. ROSENDAAL, *Digital personae and profiles in law. Protecting Individuals' Rights in Online Contexts*, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, 2013.

- 1) La vicenda di una giovane quindicenne siciliana<sup>11</sup>, che nel 2009 si è accorta che su *Badoo* figurava un account da lei mai creato, con tanto di foto e di profilo “accessibile”. Ignoti utenti informatici avevano creato infatti un *account* e registrato un profilo su *Badoo* a sua insaputa, pubblicando anche delle foto, dalle quali la stessa minore appariva di facili costumi. A seguito delle prime indagini del Commissariato di Caltagirone e dei riscontri del Compartimento della Polizia Postale, è stata localizzata l’utenza da cui era partita la registrazione e i successivi accertamenti hanno permesso di scoprire e individuare un’altra adolescente di 16 anni che, rivale in amore della vittima inconsapevole, mirava a denigrarla attraverso la Rete, soprattutto agli occhi del ragazzo conteso.
- 2) Un altro esempio potrebbe essere il caso di un noto giocatore di calcio, Alessandro Del Piero, che ha scoperto il furto della sua identità su *Facebook*. La cosa, seccante in sé, è che oltre al semplice furto d’identità, il ladro esprimeva chiaramente simpatie neonaziste, da cui il Del Piero originale si dissociava completamente. In realtà, i *fake* di personaggi famosi sui *social network* sono tutt’altro che rari e possono essere fonte di problemi. Il calciatore ha intrapreso un’azione legale contro *Facebook* per tutelare la propria immagine.

L’ordinamento giuridico italiano, come sappiamo, tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato e, soprattutto, a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie (magari attraverso *post* non veritieri pubblicati su *Facebook*), a non vedersi cioè travisare la propria personalità individuale.

Da tale tutela si ravvisa che l’identità personale<sup>12</sup> non è costituita solo da dati oggettivi, ma anche dalla proiezione sociale della personalità del soggetto. Questa accezione di identità è quella assunta nel *leading case* costituito dalla decisione della Pretura di Roma del 1974<sup>13</sup>, dove si afferma a chiare lettere il diritto a non vedere travisata la propria immagine sociale. In questo caso il bene protetto è la “proiezione sociale dell’identità personale”<sup>14</sup>.

Però è bene sottolineare come la proiezione sociale di un soggetto sia moltiplicata nella società in cui oggi viviamo, dove i *social network* e, in generale, dove la relazione sociale diviene comunicazione di massa. Con l’utilizzo di *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Second Life* e giochi di ruolo noi vediamo smaterializzare la nostra identità in tante piccole particelle che sfuggono al nostro controllo e possono legarsi con altre particelle di informazioni sul nostro conto create da altri. La biologia ci insegna che alla fine del processo si è generato un nuovo nucleo che conterrà il DNA della nuova identità personale.

Un’autorevole dottrina afferma che: “Il diffondersi di raccolte di dati personali sempre più ampie e specializzate, per finalità molteplici e ad opera dei soggetti più vari produce forme di spossessamento e frantumazione, disloca il sé di ciascuno in luoghi diversificati... l’unità delle persone viene spezzata ed al suo posto troviamo tante “persone elettroniche”, tante persone create dal mercato... quanti sono gli interessi che spingono alla raccolta delle informazioni. Stiamo divenendo “astrazioni nel cyberspazio, siamo di fronte ad un individuo moltiplicato...”<sup>15</sup>.

Così l’identità stessa è di per sé abbastanza mutevole, in continua evoluzione e trasformazione in base alle esperienze che ogni individuo vive. Un noto sociologo<sup>16</sup> ha definito l’identità nell’era

---

<sup>11</sup> Cfr. SiciliaToday, 10 dicembre 2009, in Internet all’indirizzo [http://siciliatoday.net/quotidiano/news/Rubata-identit-su-Badoo-a-ragazza-siciliana\\_17980.shtml](http://siciliatoday.net/quotidiano/news/Rubata-identit-su-Badoo-a-ragazza-siciliana_17980.shtml)

<sup>12</sup> Il fondamento giuridico del diritto all’identità personale è da rinvenirsi, secondo una parte degli interpreti, nell’art. 2 Cost., inteso come clausola aperta e generale di tutela del libero e integrale svolgimento della persona umana. Cfr. V. ZATTI, *Il diritto all’identità e l’applicazione diretta dell’art. 2 Cost.*, in *Il diritto all’identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di ALPA, BESSONE, BONESCHI, Padova, 1981, p. 55.

<sup>13</sup> Cfr. Pretura di Roma, 2 giugno 1980, TR, 1980, p. 330, in cui si legge: “ben può chiedere ed ottenere la tutela urgente del suo diritto all’immagine, che dovendosi riferire non solo all’espressione fisica della persona ma anche al segno di identificazione e proiezione della personalità individua ed esprime il più ampio diritto all’identità personale[...]”.

<sup>14</sup> Cfr. M. DOGLIOTTI, “Tutela dell’onore, identità personale e questioni di compatibilità”, in *Giustizia Civile*, Vol. 1, 1980, pp. 965 e ss.

<sup>15</sup> Cfr. S. RODOTÀ, “Persona, riservatezza e identità personale. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali”, in *Rivista critica diritto Privato*, n. 4, 1997, p. 583 e ss.

<sup>16</sup> Cfr. Z. BAUMAN, *Intervista sull’identità*, Laterza, Bari-Roma, 2009.

contemporanea quasi equiparandola ad un abito che si indossa fino a quando serve, fino a quando ci fa comodo.

In questo modo considerato, il diritto all'identità personale si porta dietro una serie di corollari quali: il diritto al nome<sup>17</sup>, il diritto di rettifica<sup>18</sup>, il diritto alla protezione dei dati personali<sup>19</sup>, il diritto all'immagine<sup>20</sup>. Traslando il diritto all'identità personale, corredato dalla moltitudine di diritti che si porta dietro, all'era che stiamo vivendo, ossia l'era della digitalizzazione con l'utilizzo smisurato dei social network, dobbiamo aggiungere al decalogo dei diritti, valevoli anche per l'identità digitale, il diritto all'oblio.

#### 4. Conclusioni: dall'identità digitale al diritto all'oblio tra Vecchio e Nuovo Continente

Se l'identità personale è la sintesi dei diritti sopraenunciati, attraverso i quali l'individuo tutela se stesso, è certo che una variabile non facilmente gestibile in Internet è il tempo. Come sappiamo, il tempo gioca un ruolo essenziale: la persona è ciò che è in un determinato momento storico e l'identità muta con il tempo. Infatti, accadimenti riportati su *post*, *forum*, video su *Youtube* di una certa epoca possono non corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico<sup>21</sup>. Come ormai è assodato. Internet annulla lo spazio tempo. Sulla Rete cambia non solo la quantità, ma soprattutto la natura della comunicazione<sup>22</sup>: le informazioni che circolano non sono solo tantissime, ma la differenza risiede proprio nella facile reperibilità di queste informazioni, che per la maggior parte delle volte risultano prive di fonte e decontestualizzate<sup>23</sup>. Ecco perché si sente l'esigenza di un diritto all'oblio<sup>24</sup>.

---

<sup>17</sup> Come ormai è noto, il nome esplica nel nostro ordinamento una duplice funzione: una funzione pubblicistica e identificativa del soggetto nella realtà sociale, e una privatistica, di esplicazione della sua personalità. In sostanza, il nome è lo strumento atto a identificare l'individuo con il bagaglio di caratteri che costituiscono la sua identità sociale, fino a diventare "autonomo segno distintivo della sua identità personale". (Cfr. S. RICCI, *Il diritto al nome*, in *Diritto dell'anonimato, Anonimato, nome e identità personale*, G. FINOCCHIARO, F. DELFINI (a cura di), *Diritto dell'Informatica*, UTET, Torino, 2008, pp. 77 e ss.).

<sup>18</sup> Il diritto di rettifica è il diritto, previsto dalla legge 8 febbraio 1948, n.47, recante disposizioni sulla stampa, consistente nel diritto dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri lesivi o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contraria verità, di inserire gratuitamente all'interno dei social network dichiarazioni o rettifiche. Cfr. Corte di Cassazione, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, DeG, 2008, secondo cui: la rettifica può essere considerata un rimedio completo per chi è stato leso nella sua immagine sociale dalla pubblicazione di un articolo, pur non essendo stato offeso nel suo onore e nella sua reputazione. Il bilanciamento tra l'interesse del pubblico a essere informato e l'interesse della persona a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato infatti dall'art. 8, comma 1, della legge sulla stampa, col riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che la lesione della dignità effettivamente vi sia stata".

<sup>19</sup> Il diritto alla protezione dei dati personali è stato sancito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale diritto è anche riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'art. 8, all'interno del catalogo dei diritti di libertà, si afferma il diritto in capo all'individuo di proteggere i dati di carattere personale che lo riguardano. Il diritto alla protezione dei dati personali a differenza del diritto all'identità personale, è un diritto al controllo sui dati, non sull'immagine sociale, ed è un controllo in positivo, come declinato dalla disposizione dell'art. 7 del Codice sui diritti dell'interessato, e non in senso negativo. (cfr. in proposito G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 103 e ss.; S. MELCHIONNA, *I principi generali*, in R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali*, Maggioli editore, Rimini, 2004, p. 34. L'autore ritiene che il rispetto all'identità personale rappresenti "uno degli strumenti posti a difesa del diritto all'autodeterminazione informativa e, quindi, del diritto di controllare la veridicità temporale dei propri dati personali, in quanto riflesso dinamico della proiezione sociale di se stessi effettuata tramite un trattamento.

<sup>20</sup> Le basi normative del c.d. diritto all'immagine sono rinvenibili nell'ordinamento giuridico italiano all'art.10 cod. civ. e dagli artt. 9-97 della legge sul diritto d'autore. Oggetto di tutela del diritto in esame, così come si evince dall'art. 10, è il ritratto, concetto comprensivo dell'opera dell'arte figurativa o della fotografia (e dei fotogrammi), dove appaiono, riconoscibili, le sembianze di una persona determinata (cfr. P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, UTET, Torino, 1959).

<sup>21</sup> Cfr. G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Digesto*, Sez. Civ., UTET, Torino, 2010, pp. 721 e ss.

<sup>22</sup> Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, "Comunicazione, reputazione, sanzione", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 2007, p. 271.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, dove la Suprema Corte intende tutelare non solo il diritto all'identità personale e morale della persona coinvolta nei fatti, ma anche il diritto del cittadino utente a ricevere una corretta e completa informazione.

<sup>24</sup> Cfr. G. FINOCCHIARO, "La memoria della rete e il diritto all'oblio", in *Diritto dell'Informazione 2010*; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2009.

Il diritto all'oblio è di creazione giurisprudenziale<sup>25</sup>, collocato tra i diritti inviolabili menzionati da quella norma dinamica che è l'art. 2 Cost. È il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario a informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire. In pratica, con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquisire l'originaria natura di fatto privato<sup>26</sup>.

Una nota di colore che dimostra quanto virtuale e reale si fondano nel quotidiano, risiede nella storia di due giovani inglesi, che a Londra nel 2013 si conobbero su *Second Life*, si innamorarono e si sposarono. Ma quando lei scoprì che l'*Avatar* del marito si era intrattenuto con un *avatar-escort*, assoldò un *avatar-detective*. Il quale, però, scoprì un altro tradimento virtuale. In quel caso, l'avvocato divorzista contattato fu assolutamente reale<sup>27</sup>.

Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte relative al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Si tratta di un Regolamento<sup>28</sup>, che andrà, entro il 2016, a sostituire la direttiva 95/46/Ce, e di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).

L'iter per l'approvazione definitiva dei due strumenti normativi proposti comporterà l'intervento congiunto di Parlamento europeo e Consiglio UE in base alla procedura detta di "codecisione" (ora definita dal Trattato di Lisbona "procedura legislativa").

---

<sup>25</sup> Cfr. Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro italiano*, 1998, I, p.1834, con nota di P. LARGHEZZA, Il diritto all'oblio esiste (e si vede) annotata anche da C. LO SURDO, Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante in *Danno e Responsabilità*, 1998, pp. 882 e ss. Quest'ultimo autore sottolinea come "il diritto all'oblio è da intendersi quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata".

<sup>26</sup> Tribunale di Roma - 20 novembre 1996 - Vulcano c. RAI S.p.a. - III Tribunale di Roma - 27 novembre 1996 - Sutter c. RAI S.p.A., in *Il diritto d'autore*, vol. 68, n. 3, 1997, pp. 372-385. Il Tribunale si è espresso in merito a quello che è stato definito il "Il caso Bozano". Il 29 novembre 1996 era prevista su Raiuno la programmazione de "Il caso Bozano" per il ciclo "I grandi processi". Il programma trattava della tragica vicenda di Milena Sutter, tredicenne genovese, figlia di un noto industriale, sequestrata e barbaramente uccisa nel 1971. I familiari di Milena vengono a conoscenza della imminente programmazione. Invocano sensibilità per una ferita ancora aperta e chiedono alla Rai di bloccare la messa in onda del programma. La Rai si rifiuta. I genitori e i fratelli di Milena, così, ricorrono con procedimento d'urgenza al Tribunale di Roma, invocando il diritto alla riservatezza che la messa in onda pregiudicherebbe. Lamentano che il programma riporterebbe "all'impetosa curiosità dei telespettatori il nome, l'immagine e i sentimenti della vittima e dei suoi familiari a fini di spettacolo e senza alcuna giustificazione sul piano dell'informazione". Chiedono al Tribunale l'emanazione di un provvedimento d'urgenza che inibisca la programmazione de "Il caso Bozano". Il Tribunale di Roma rigetta il ricorso, affermando che "L'interesse del singolo a veder tutelata la propria vita privata è destinato a soccombere se siffatti avvenimenti possano considerarsi come facenti parte del contesto sociale nel quale si sono verificati e su di essi non si sia mai sopito l'interesse della collettività. Quindi, il diritto all'oblio presuppone l'affievolimento dell'interesse pubblico per un evento passato. Vi sono casi, però, per i quali l'interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Per il Tribunale di Roma, il "caso Sutter" è proprio uno di questi. In letteratura cfr. M. FERRARIS, *Documentabilità. Perché è necessario lasciare tracce*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

<sup>27</sup> Cfr. <http://www.cameradistribuzioni.it/showobj1.asp?ID=11120>. Secondo quanto racconta il *Daily Mail*, i due trascorrevano più tempo su Internet che nella realtà. E l'avvocato non era affatto sorpreso - spiega -. Era il secondo caso di divorzio collegato a *Second Life* che le capitava in una settimana. La donna oggetto di tradimento ha sottolineato che Internet non le ha rovinato la vita, ma se mentre lei ha voltato pagina e ricominciato una vita con un altro marito, Internet non dimentica. Grava sempre su di lei il fardello del tradimento che vorrebbe dimenticare, attraverso *post* che riemergono e situazioni di *Second Life* che si ripropongono.

<sup>28</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione dei dati*, COM(2012), 25 gennaio 2012, in Internet all'indirizzo <http://194.242.234.211/documents/10160/2045741/Regolamento+com+2012+11.pdf>. Le motivazioni istituzionali che hanno spinto il legislatore comunitario a presentare la proposta potrebbero essere circoscritte: alla frammentazione normativa causata dalle divergenti attuazioni della Direttiva 95/46/CE ad opera degli Stati membri, instaurando un quadro giuridico più solido e coerente che garantisca alle persone fisiche il controllo dei loro dati personali e rafforzi la certezza giuridica e operativa per i soggetti economici e le autorità pubbliche; per rispondere meglio alle sfide poste dalla rapida evoluzione delle nuove tecnologie (in particolare online) e dalla crescente globalizzazione, che hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali, modificando gli strumenti e le modalità di trattamento dei dati personali.

Nel nuovo Regolamento comunitario, all'art. 17<sup>29</sup>, è enucleato il diritto all'oblio e alla cancellazione dei dati, che aiuterà gli interessati a "controllare meglio" le informazioni che li riguardano. Gli interessati potranno essere in grado di decidere quali informazioni possano continuare a circolare e quali invece debbano essere cancellati se non vi sono motivi legittimi per il loro mantenimento (ad es., obblighi di legge, diritto alla libertà di espressione, motivi d'interesse pubblico nel settore della sanità, per motivi di ricerca storica, statistica, scientifica etc.).

In pratica, si tratta di una riforma globale per la tutela della privacy degli utenti sul web che dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale da parte di tutti gli Stati membri entro il 2015. In base a questa riforma, i fornitori di servizi online saranno costretti a spostarsi dalla regola dell'*opt-out* a quella di *opt-in*, ossia i dati appartengono solo all'utente ed è necessario un consenso preventivo da parte del soggetto intestatario dei dati.

In questo stesso contesto, va ricordata e analizzata la recente e molto discussa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014 (sentenza nella causa C-131/12) secondo la quale il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi: così si sono espressi i giudici della Corte Ue in merito alla causa di un cittadino spagnolo contro Google. Insomma, da Internet si può e si deve poter scomparire quando si vuole. Google e gli altri motori di ricerca devono intervenire per assicurare questo "diritto all'oblio" anche su siti non controllati direttamente da loro, facendo sparire dalle ricerche le tracce della persona che vuole essere "dimenticata".

La Corte si è pronunciata su un caso che riguardava Google in Spagna: nel 2009 Mario Costeja, avvocato, si rese conto che cercando sul motore di ricerca il suo nome veniva fuori una nota legale del 1998 pubblicata sul sito del quotidiano *La Vanguardia* che elencava i suoi debiti dell'epoca. Quando *La Vanguardia* si rifiutò di rimuovere le informazioni, e Google si rifiutò di far sparire i link, Costeja si rivolse all'Agenzia spagnola di protezione dei dati che impose a Google di cancellare il link e non disse nulla al quotidiano. Google fece ricorso, e nonostante l'avvocato generale della Corte, in un primo momento avesse dato ragione all'azienda di *Mountain View*, successivamente ha ribaltato il diritto ad essere dimenticati. Così - spiegano i giudici del Lussemburgo - nel caso in cui, in seguito a una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco dei risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore per la soppressione del collegamento. Nel caso in cui il gestore non dia seguito alla domanda, la persona può adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall'elenco dei risultati. Tuttavia, poiché la soppressione del *link* dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet, la Corte constata che occorre ricercare un giusto equilibrio tra questo interesse, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. Dopo la sentenza presa in esame, Google ha rilasciato un nuovo strumento per richiedere la rimozione dei dati da Internet<sup>30</sup>. La richiesta di rimozione può essere inoltrata da qualunque cittadino ritenga che le informazioni nei risultati associati ad una ricerca del suo nome possano essere *inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati*.

Durante l'attuazione della presente decisione, Google valuterà ogni richiesta e cercherà di bilanciare il diritto alla privacy della persona con il diritto di tutti di conoscere e distribuire le informazioni. Durante la valutazione della richiesta di Google determinerà se i risultati includono informazioni non aggiornate sull'utente e se le informazioni sono di interesse pubblico, come ad esempio in caso di frode finanziaria, negligenza professionale, condanne penali o la condotta dei funzionari pubblici.

Innovativa, inoltre, è la legge promulgata in merito dalla California, la cosiddetta "legge gomma", (*eraser law*<sup>31</sup>) per gli *under 18*. Mai nomignolo fu così giusto. Da gennaio di quest'anno, infatti, gli adolescenti potranno cancellare il loro passato digitale (come foto imbarazzanti, commenti improbabili o dichiarazioni d'amore affidate alla rete e destinate altrimenti alla sopravvivenza eterna)

---

<sup>29</sup> *Ibidem*

<sup>30</sup> Cfr. <https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=it>

<sup>31</sup> Senate Bill No. 568, CHAPTER 336, in [http://leginfo.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill\\_id=201320140SB568](http://leginfo.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB568)

compromettente. E salvare così il *curriculum vitae* di cui parlavamo prima. La legge è stata emanata dal governatore della California Jerry Brown ed è appena entrata in vigore. Questa legge obbliga gli operatori del settore a predisporre dei moduli attraverso i quali poter richiedere la cancellazione di un contenuto. Inoltre è previsto un preciso obbligo di pubblicità per tali moduli. Nonostante le buone intenzioni, la legge risulta decontestualizzata perché non guarda alla natura stessa di Internet e soprattutto alle dinamiche del fluire dell'informazione in Rete. Infatti, il contenuto postato da un minore pentito, che chieda la rimozione presso la piattaforma a cui lo aveva affidato in origine, potrebbe essere rimbalzato ovunque. Potrebbe aver dato origine a conversazioni, potrebbe essere stato trasformato e rilanciato presso altri siti, e la legge californiana non lo prende in considerazione.

Fa sorridere, però, che oltre alla necessità di conoscere l'età degli utenti, i siti avranno bisogno di sapere se i minori vivono o no in California. Quasi a voler ancorare il diritto all'oblio, che nasce da un'esigenza di tutela della Rete e quindi globale, a un diritto per lo più settoriale e territoriale. È come se si spostasse l'attenzione, l'oggetto non diventa il dato da proteggere da parte di un utente, ma la tutela dei minori. Ma allora per sillogismo aristotelico, dato che si sente la necessità di una protezione che non si basa sul dato e sulla sua protezione, ma si concentra proprio su una tutela maggiore che è quella dell'integrità personale, allora possiamo asserire che tale problematica non dovrebbe essere tutelata dal codice della privacy, ma tutelata come diritto fondamentale della persona (sia esso giovane, adulto, anziano)?

Ma allora chi sono io e che tutele posso avere sulle informazioni del mio io? Questa è la domanda che da sempre l'uomo si è posto in qualche fase della sua esistenza. Di risposte ce ne sono migliaia, ma non ce n'è nessuna che ci soddisfi pienamente, forse perché nel momento in cui diamo una risposta siamo cambiati di nuovo, e ci ritroviamo a rispondere alla medesima domanda con una risposta diversa.

*“Non solo dunque le imprese grandi e meravigliose,  
ma anche gli eventi umani dei comuni mortali  
meritano di non svanire con il tempo”*

*Erodoto*

## **Abstracts**

L'emergere del concetto di identità online ha generato un ampio dibattito nel mondo accademico. L'identità digitale può essere vista sotto un duplice aspetto. Da un lato le credenziali che ognuno possiede, e ciò trova il suo fondamento nel nuovissimo Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID). Dall'altro lato, l'identità digitale è la rappresentazione virtuale dell'identità reale, che può essere usata durante interazioni elettroniche con persone o macchine. L'identità è piuttosto mutevole, in continua evoluzione e trasformazione, sulla base delle esperienze che ogni individuo vive. In questo modo, il diritto all'identità personale implica una serie di corollari quali: il diritto a un nome, il diritto di replica, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di un'immagine. Se traduciamo il diritto all'identità personale alla nostra epoca digitalizzata, con il suo uso massiccio dei social network, è necessario aggiungere al relativo decalogo dei diritti, il diritto all'oblio, ugualmente chiamato diritto di essere dimenticati. Sarà quindi possibile identificare le protezioni che le persone possono mettere in atto per difendere la propria identità e il diritto all'oblio.

## **Abstract**

The emergence of the concept of online identity has generated much debate in the academic world. Digital identity can be seen in two ways. Firstly the credentials that everyone possesses and that has its foundation in the new Public System for Digital Identity management of citizens and businesses (SPID). On the other hand, the digital identity is the virtual representation of the real identity, which can be used during electronic interactions with people or machines. The identity itself is quite changeable, constantly evolving and transforming, based on the experiences that each individual lives. In this way, the right to personal identity implies a number of corollaries such as: the right to a name,

the right of reply, the right to protection of personal data and the right to an image. If we translate the right to personal identity to our digitalized era, with its massive use of social networks, we need to add to the related decalogue of rights, the right to oblivion, equally called right to be forgotten. We will then identify protections that persons can put into place to defend their identity and the right to be forgotten.